



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 3065 del 2017, proposto da:

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mariano Alterio, con domicilio eletto presso lo Studio Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*contro*

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non costituito in giudizio;

*nei confronti di*

Trans Adriatic Pipeline (T.A.P.) A.G, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Matteo Allena ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della nota del M.A.T.T.M. - Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali prot. n. 7170 del 27.3.2017, nonché di ogni atto ad essa presupposto, connesso e conseguente ed, in particolare, del Parere della Commissione Tecnica VIA del MATTM n. 2319 del 24.2.2017 e della Nota del M.A.T.T.M. - Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali prot. n.6495 del 17.3.2017, ove necessario, delle Note del

M.A.T.T.M. - Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali prot. nn. 26012 del 25.10.2016, 27104 dell'8.11.2016 e 7 del 3.1.2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che la questione sottoposta a giudizio investe notevoli interessi pubblici, riferiti ad un'opera (gasdotto Trans Adriatic Pipeline) di importanza strategica nazionale, le cui modalità di realizzazione debbono ritenersi definitivamente approvate, ma con puntuali misure di mitigazione dell'impatto ambientale, riferite, in particolare, ai ripristini vegetazionali, ovvero all'espianto e al successivo reimpianto di ulivi, con progetto esecutivo sottoposto all'approvazione del Comune di Melendugno e della Regione Puglia (prescrizione A44);

Rilevato altresì che la predetta fase esecutiva richiede leale collaborazione fra le Autorità amministrative preposte, tenuto conto delle scadenze stagionali da rispettare per le operazioni di espianto e reimpianto di cui trattasi, nonché delle deroghe previste, per lo spostamento di piante di ulivo, nel decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 7 dicembre 2016, per quanto riguarda la necessità di già intervenuta VIA con esito positivo;

Ritenuto pertanto che – essendo già state avviate le operazioni di espianto – la misura cautelare richiesta possa venire accordata, ai soli fini dell'immediato riesame dell'atto impugnato da parte Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con riferimento sia alle osservazioni e alle competenze della Regione (specificate nella citata prescrizione A44), sia in base all'avvenuta presentazione al medesimo Ministero, da parte di T.A.P. A.G., di istanza di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto esecutivo, relativo alla realizzazione del microtunnel; quanto sopra, a fini di ottimizzazione e adeguato scaglionamento temporale degli interventi di cui trattasi, in considerazione dei tempi tecnici necessari per le fasi procedurali ancora da svolgere, senza pregiudizievoli situazioni di stallo e fatta salva la ricerca delle soluzioni più opportune, per il soddisfacimento dei molteplici interessi pubblici coinvolti.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche nei limiti precisati in motivazione e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 aprile 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 5 aprile 2017.

**Il Presidente  
Gabriella De Michele**

IL SEGRETARIO